

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 7

Adunanza 5 febbraio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 71 - 23538/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di San Francesco al Campo risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 72-28173 del 27/09/1993;
- ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/10/1998, il progetto definitivo di Variante strutturale n. 1 al P.R.G.G. vigente;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 3 del 01/03/1999, n. 16 del 19/06/2000, n. 25 del 26/10/2001 i progetti definitivi rispettivamente delle Varianti parziali n. 2, n. 3 e n. 4 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/10/2001, la modificazione che non costituisce Variante n. 6 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 45 del 17/12/2001, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 6 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/*7;
- ha trasmesso alla Provincia gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di San Francesco al Campo sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 4.155 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 1.499 ettari, dei quali 330 appartenenti alla II^a Classe di capacità d'uso dei suoli; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 110 ettari;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "*Area Ciriè*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 13, 16, 17, 19 e 20;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Banna e Fisca, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R.;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Mignana, Rio della Valle, Rio della Vauda Ritano;
- tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita "*Riserva Naturale Orientata della Vauda*" che interessa una superficie comunale di 386 ettari;
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10011 "*Vauda*", esteso su una superficie di 384 ettari;

per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

rilevato che il Comune di San Francesco al Campo, con la deliberazione testè citata, propone l'introduzione delle seguenti 15 modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente:

- 1) Integrazione ai tipi di intervento con l'introduzione della *ristrutturazione edilizia* nelle zone RA (*Area di recupero del patrimonio edilizio*);
- 2) Rettifica della delimitazione delle aree RB (*Area di riordino*) site in Strada Vecchia di Barbania e Via Torino;
- 3) Rettifica della delimitazione dell'area RCO (*Area residenziale consolidata*) di Via Bruna, senza incrementi in termini di superficie coperta, utile di calpestio e di volumetria;
- 4) Riclassificazione dell'area di Via Costa, da zona NA (*Nucleo Agricolo*) a zona RCO (*Area residenziale consolidata*), senza modifiche alla capacità insediativa;
- 5) Ridefinizione qualitativa e quantitativa di alcune aree destinate a servizi (S2.10, S4.3, S2.2, S3.3, S4, S4.2), con una pariteticità in termini di superficie;
- 6) Nuova formulazione dell'art. 12 delle N.T.A. in modo da recepire i disposti del D.P.C.M. 23/04/1992 in materia di fasce di rispetto delle linee ad alta tensione;
- 7) Ridefinizione e riclassificazione di una porzione di territorio, a destinazione d'uso residenziale, mediante la riduzione dell'area RN2 (*Area residenziale di nuovo impianto*) ed il conseguente aumento dell'area attigua RC10 (*Area residenziale di completamento*), con complessivamente una riduzione di 5 unità in termini di capacità insediativa;
- 8) Riperimetrazione dell'area NA (*Nucleo Agricolo*) di Via Bruna senza incrementi in termini di superficie coperta, utile di calpestio e di volumetria;

- 9) Ridefinizione planimetrica delle aree *RCO (Area residenziale consolidata)* site in Strada Vecchia di Barbania, Via Ghetto, Via Torino, Via Roma e Via Bruna; tali modifiche non consentono incrementi in termini di superficie coperta, utile di calpestio e di volumetria;
- 10) Soppressione delle "unità minime di intervento" delle aree *RC4* comparto A, *RC9* comparto A e *RC10* comparti A e F;
- 11) Demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato, mediante la riclassificazione di parte dell'area da zona *NA (Nucleo Agricolo)* a zona *RB (Area di riordino)*; tale intervento, da attuarsi tramite S.U.E., non comporta incrementi in termini di superficie coperta, utile di calpestio e di volumetria;
- 12) Rettifica inerente la delimitazione dell'area *RT (Area di trasformazione)* di pertinenza di un fabbricato ubicato in Via Costa;
- 13) Recepimento della nuova fascia di rispetto cimiteriale a seguito dell'approvazione da parte del Comune del Piano Regolatore Cimiteriale, senza precisare se in ampliamento o in riduzione;
- 14) Modifica del comma 5 dell'art. 13 delle N.T.A. *Fasce di rispetto a protezione dei nastri stradali*;
- 15) Modifica del comma 7 dell'art. 37 delle N.T.A. *Aree residenziali di nuovo impianto (RN)*;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 131/2001 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 31/01/2002, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di San Francesco al Campo, adottato con deliberazione C.C. n. 45 del 17/12/2001:
 - a) in linea generale si rileva che la Variante trasmessa alla Provincia non consente una chiara valutazione delle modifiche proposte, in quanto gli elaborati illustrativi non riportano la localizzazione cartografica delle zone modificate (e non sono state neppure allegate le cartografie del P.R.G.C. vigente); sarebbe pertanto opportuno (anche per successive eventuali Varianti) corredare la *Relazione Illustrativa* con tavole di raffronto tra il Piano vigente e quello modificato, in modo da consentire una chiara ed agevole lettura della Variante parziale.
La documentazione dovrebbe essere inoltre completa delle indicazioni di tutte le Varianti parziali approvate e strutturali adottate, per queste ultime con l'indicazione della loro situazione (in attesa di adozione definitiva, in Regione per l'approvazione ecc);
 - b) per quanto attiene la modifica n. 1 proposta, con la quale si vuole estendere la categoria di intervento "*ristrutturazione edilizia*" a tutti gli immobili ricadenti nell'ambito delle *Aree di Recupero del patrimonio edilizio (RA)* normati all'art. 32 delle N.T.A. ed individuati espressamente sulla Tav. n. 4 della cartografia del Piano regolatore, si rileva che l'estensione indiscriminata della "*ristrutturazione edilizia*" (seppur limitata al tipo A), anche su edifici di "*valore storico documentario*", in base alla classificazione stabilita dal P.R.G.C. ed assoggettati a "*restauro e risanamento conservativo*" (vedi Tav. n. 4), non appare in linea con le finalità dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e può determinare una modifica dei "principi informativi del Piano" come definiti dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998 "*Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"*";
 - c) con riferimento alla nuova area per servizi pubblici *S4.3*, destinata al potenziamento di strutture sportive, si rileva che manca la relazione geologico-tecnica, di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b), della L.R. n. 56/77, espressamente richiesta per le "*... aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza ...*".
Si invita pertanto il Comune a dotarsi della documentazione suddetta ed a provvedere all'eventuale adeguamento della Variante alle risultanze della relazione in sede di adozione del Progetto definitivo;
 - d) si segnala infine la carenza, nella deliberazione di adozione della Variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, espressamente richiesta dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;
2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di San Francesco al Campo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso